



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Il riordino delle Province

*Assessorato al Bilancio e agli Enti Locali
Assessore Roberto Ciambetti*



*A cura della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti
Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23- 30121 Venezia
Tel. 041-2795910-5914-5917 – Fax 041-2795920-5931
Il Dirigente Responsabile
Dott. Maurizio Gasparin*

La normativa sul riordino delle Province

PREMESSA

L'approvazione del Decreto Legge n. 95/2012, "**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**", pubblicato lo scorso 6 luglio sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 e approvato in via definitiva il 7 agosto 2012, ha introdotto, agli articoli 17 e 18 norme di estrema importanza per quanto concerne le Province.

Rispetto a quanto previsto dall'art. 23 del D.L.201 del 2011, che recava una disciplina unitaria per tutte le province senza operare distinzioni all'interno delle stesse, il legislatore prevede una disciplina maggiormente articolata.

L'articolo **17, del D.L. 95/2012**, rubricato "Riordino delle province e loro funzioni", introduce, in ragione di specifici criteri, indicati solo in maniera generica, dalla stessa norma, una distinzione tra le province oggetto di riordino e quelle che, viceversa, da tale disciplina non saranno interessate.

Il Consiglio dei Ministri ha, come previsto dall'art. 17 citato, provveduto lo scorso 20 luglio, ad adottare la deliberazione contenente la "Determinazione dei criteri per il riordino delle province, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto -legge 6 luglio 2012, n. 95".

Riordino, dunque, è la parola d'ordine.

Di soppressione, infatti, la deliberazione del Consiglio dei Ministri parla solo in riferimento a quelle province destinate a divenire, tramite apposito iter, città metropolitane.

I criteri indicati al comma 1 dell'articolo 1 della suddetta deliberazione citata e che costituiscono "requisiti minimi" per il realizzarsi del processo di riordino sono così indicati

- a) dimensione territoriale non inferiore a 2.500 chilometri quadrati;**
- b) popolazione residente non inferiore a 350.000 abitanti.**

Lista Province Veneto

Pos	Provincia	Residenti	%Italia	Superficie (kmq)	Densità per kmq	Num. Comuni	Sigla
1	Belluno	213.474	0,4%	3.678	58,0	69	BL
2	Padova	934.216	1,5%	2.142	436,2	104	PD
3	Rovigo	247.884	0,4%	1.790	138,5	50	RO
4	Treviso	888.249	1,5%	2.477	358,6	95	TV
5	Venezia	863.133	1,4%	2.462	350,7	44	VE
6	Verona	920.158	1,5%	3.121	294,8	98	VR
7	Vicenza	870.740	1,4%	2.723	319,8	121	VI
	Totale	4.937.854		18.391		581	

COMBINATO DISPOSTO ART. 23 D.L. 201/2011 e art. . 17 D.L. 95/2012

Fondamentale è la lettura congiunta tra l'articolo 23 del D.L. 201/2011, come convertito con legge 214/2011 e l'art.17 del D.L. 95/2012 approvato, in via definitiva il 7 agosto 2012.

Il collegamento è reso evidente, oltre che dalla diversa e complementare disciplina, dai diversi richiami contenuti dall'art. 17 alla disciplina dell'art. 23 del D.L. 201/2011.

Se l'articolo 23 interveniva solo sulla riduzione delle funzioni esercitate dalle Province, poiché la finalità della norma, esplicitata dalla rubrica della stessa "Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province" è quella del contenimento dei costi, l'articolo 17 del D.L. 95/2012 va oltre intervenendo a ridurre il numero delle Province. La finalità dell'art. 17 è infatti quella della "Riordino delle province e loro funzioni"

Va evidenziato, che mentre lo spostamento delle funzioni trasferite alle province, di competenza dello Stato avverrà, in ragione di quanto previsto dall'art. 23 D.L. 201/2011, sulla base delle indicazioni e dell'iter introdotto con il D.L. 95/2012; per le funzioni di competenza della Regione, l'iter potrà essere avviato e realizzato solo con legge regionale. La scadenza prevista dall'art. 23 per l'adozione della legge regionale di trasferimento delle funzioni attribuite alla provincia ma di competenza regionale e fissata al 31.12.2012, è tuttora vigente.

TEMPISTICA

Gli articoli citati 23 e 17 introducono termini differenti da coordinarsi tra loro:

- **Riordino delle Province:** è dettato solo dal D.L. 95/2012: art. 17, commi da 1 a 4 e 5 per le regioni a statuto speciale.

- **Trasferimento funzioni:**
 - a) funzioni dello Stato: articolo 23 D.L. 201/2011, con rinvio a legge statale, e articolo 17 D.L. 95/2012.
 - b) funzioni della Regione: articolo 23 D.L. 201/2011 e rinvio a legge regionale.

- **Trasferimento delle risorse umane finanziarie e strumentali:**
 - a) correlate alle funzioni dello Stato: articolo 17, comma 9 D.L. 95/2012: la decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.
 - b) Correlate alle funzioni dello Stato: articolo 23, comma 18 D.L.201/2011.

Tempistica (Riordino temporale)

LE PROVINCE SONO RIORDINATE sulla base dei criteri e secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 2 e 3 del D.L. 95/2012 approvato, in via definitiva, il 7 agosto 2012.

	20 luglio 2012	<p>Il Consiglio dei Ministri ha determinato, con deliberazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2012 i criteri per il riordino delle province a norma dell'articolo 17, comma 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95.</p> <p>- Fissati i seguenti requisiti minimi:</p> <p><i>a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;</i></p> <p><i>b) popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti.</i></p> <p>- Confermate le deroghe previste dall'articolo 17, comma 2, d.l.95/2012:</p> <p><i>"Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte salve, altresì, le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all'articolo 18, comma 1." (ovvero le province destinate a divenire città metropolitana), o organo di raccordo (Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali nel Veneto)</i></p>
Entro 70 giorni dalla pubblicazione in G.U. della deliberazione di fissazione dei criteri	Entro 2 ottobre 2012	I CAL approvano una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione.
Entro giorno successivo all'approvazione della proposta di riordino	Non definibile	Invio ipotesi di riordino alla Regione
Entro 20 giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino, in mancanza della trasmissione della stessa, entro 92 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione che fissa i criteri	Entro 24 ottobre 2012	La Regione trasmette al Governo, al fine della predisposizione dell'atto di iniziativa legislativa, una proposta di riordino delle province ubicate nel proprio territorio formulata sulla base della ipotesi predisposta dal Cal
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto	Non definibile	<p>Con atto legislativo di iniziativa governativa sono riordinate le province, sulla base delle proposte regionali con contestuale ridefinizione dell'ambito delle città metr. conseguenti alle eventuali iniziative dei comuni ex art. 133 cost. ed ex comma 2 art 18 DL 95/2012</p> <p>Se a tale data (cioè entro i 60 giorni) una o più proposte delle regioni non risultano pervenute al governo, il provvedimento legislativo governativo di riordino è assunto previo parere della Conferenza che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.</p>

Altre tempistiche previste dal DL. 95/2012 (FUNZIONI)

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 95/2012 <i>Comma 7 art. 17</i>	7.9.2012	Individuazione funzioni amministrative di competenza dello Stato da attribuire ai Comuni
Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 95/2012 <i>Comma 8 art. 18</i>	7.1.2013	Lo Stato con uno o più DPCM individua beni e risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni statali ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati sullo schema dei decreti sono consultate le Organizzazioni Sindacali.

La tempistica introdotta dall'articolo 23 del DL 201/2011

TEMPISTICA ADOZIONE PROVVEDIMENTI NORMATIVI

Legislatore	Oggetto del provvedimento	Scadenza	Rif. Norm.	Note
Nazionale	Fissa modalità elezione organi provinciali	31.12.2012	Art. 23, c. 16	Disegno di legge approvato
Nazionale	Trasferimento funzioni di proprie competenza	31.12.2012	Art. 23 Comma 18	Scadenza prevista per l'effettivo trasferimento
Regionale	Trasferimento funzioni di propria competenza	31.12.2012		Previsto intervento sostitutivo in caso di inerzia da parte delle Regioni

TEMPISTICA ADOZIONE PROVVEDIMENTI NON NORMATIVI

Soggetto Competente	Oggetto	Scadenza	Rif. Normativo	Note
Stato	Trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali secondo le rispettive competenze oltre a garantire il supporto di segreteria	Non indicata	Art. 23, comma 19	Successivamente all'adozione dei provvedimenti normativi (dopo 31.12.2012)
Regione				

LE FUNZIONI DELLE PROVINCE

Le FUNZIONI delle PROVINCE nel D.L. 95/2012 art. 17

		<p>Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.</p> <p>L'esercizio delle funzioni trasferite è inderogabilmente subordinato e contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.</p>
Nota bene		<p>Il trasferimento delle Funzioni provinciali di competenza statale è previsto solo a favore dei Comuni</p> <p>Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, spettanti alle province nelle materie art. 117, commi 3° e 4° e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione</p>
Dopo accorpamento		<p>All'esito della procedura di accorpamento, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:</p> <p>a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;</p> <p>b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.</p> <p>c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado;</p>
INDIVIDUAZIONE RISORSE		
Entro 180 giorni dalla entrata in vigore dal D.L. 95/2012		<p>Con uno o più DPCM , previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati.</p> <p>Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le ORGANIZZAZIONI SINDACALI maggiormente rappresentative.</p>

Trasferimento delle Funzioni delle Province

Legislatore	Oggetto del provvedimento	Scadenza	Rif. Norm.	Note
Nazionale	Trasferimento funzioni di propria competenza	31.12.2012	Art. 23 Comma 18 D.L.201/2011 e art. 17 D.L. 95/2012	Note: il riferimento temporale è all'effettivo trasferimento e non all'adozione del provvedimento normativo
<p><i>Procedura deve avvenire con legge come previsto dall'art. 23 del D.L. 201.</i> <i>Il D.L. 95/2012 ha dato avvio a questa procedura che si inserisce all'interno della più articolata procedura di riordino</i></p>				
Regionale	Trasferimento funzioni di propria competenza	31.12.2012	Art. 23 c.18 D.L.201/2011	Previsto intervento sostitutivo in caso di inerzia da parte delle Regioni
<p><i>Deve ritenersi vigente quanto previsto dall'art. 23 del D.L. 201 per quanto concerne il trasferimento delle funzioni di competenza regionale. Analogamente, i termini, previsti dal d.l. 201, devono ritenersi vigenti.</i></p>				

Articolo 17

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di **indirizzo e di coordinamento** di cui all'*articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (*)* convertito nella *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'*articolo 118, comma primo, della Costituzione*, e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 del citato *articolo 23*, come convertito, con modificazioni, dalla citata *legge n. 214 del 2011*, sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'*articolo 117, comma secondo, della Costituzione*.

7. Le **funzioni amministrative** di cui al comma 6 sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

10. All'esito della procedura di accorpamento, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'*articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione*:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado;

* Articolo 23 D.L. 201 convertito con L. 214/2011.

“ Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze ”.

Quindi:

Sin d'ora	<ul style="list-style-type: none"> • le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni
All'esito dell'accorpamento	<p>a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;</p> <p>b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.</p>

	c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado;
--	---

Nota bene

La disciplina sul riordino delle Province e delle loro funzioni va letta in combinato disposto con l'articolo 18 del Decreto 95/2012 "Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio"

PROVINCE SOPPRESSE

Le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il **1° gennaio 2014**

FUNZIONI DELLA CITTA' METROPOLITANA

Alla città metropolitana sono attribuite:

a) le funzioni fondamentali delle province;

b) le seguenti funzioni fondamentali:

- 1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- 2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- 3) mobilità e viabilità;
- 4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

ISTITUZIONE CITTA' METROPOLITANE

- Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa, fermo restando **il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa** ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

- **Lo Statuto della città metropolitana può prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 6 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di Statuto, previa acquisizione del parere della regione, indetto un referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana. Se l'esito del referendum è favorevole e in conformità con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana. In tal caso il capoluogo di Regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di Regione.**

- Sono **organi della città metropolitana** il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri.

-la Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio della città metropolitana nonché il presidente della provincia ha il compito di elaborare e deliberare lo statuto della città metropolitana.

-Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

-Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

FUNZIONI PROVINCIA

La normativa sulle Funzioni in vigore

D.Lgs 267/2000 Tuel

Art. 19 Funzioni

1. Spettano alla **provincia** le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La **provincia**, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.

Art. 20 Compiti di programmazione

1. La provincia:

- a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
- b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
- c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

2. La **provincia**, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il **piano territoriale di coordinamento** che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

L. 42/2009, art. 21 Funzioni fondamentali

(Norme transitorie per gli enti locali)

2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno *standard* o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno *standard*, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

c) funzioni nel campo dei trasporti;

d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;

e) funzioni nel campo della tutela ambientale;

f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

Dpr 194/1996 (modelli di bilancio)

FUNZIONI CHE SI RICAVANO DAL MODELLO DI BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PROVINCIA

- Funzioni generali di amministrazione e di controllo
- Funzioni di istruzione pubblica
- Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
- Funzioni nel settore turistico sportivo e ricreativo
- Funzioni nel campo dei trasporti
- Funzioni riguardanti la gestione del territorio
- Funzioni in materia ambientale
- Funzioni nel settore sociale
- Funzioni nel campo dello sviluppo economico

ORGANI PROVINCIALI

TEMPISTICA MODIFICHE ORGANI PROVINCIALI in base all'art. 23 D.L. 201/2011

Organi provinciali	Termine	Disciplina	Decorsi i termini
Con scadenza 31 dicembre 2012	Sino al 31 marzo 2013	Art. 141 Tuel commissariamento	Si procede alla elezione dei nuovi organi provinciali secondo le norme fissate dai commi 16 e 17 dell'art. 23 del D.L. 201/2011
Con scadenza dopo il 31.12.2012	Fino alla scadenza naturale	Prosegue nello stato attuale	

Norme dell'articolo 23 del D.L. 201/2011 dedicate agli organi

Comma 15. "Sono **organi di governo** della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica **cinque anni**"

Comma 16. "Il Consiglio provinciale è composto **da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia**. Le modalità di elezione sono stabilite con **legge dello Stato** entro il 31 dicembre 2012".

Comma 17. "Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dalla **legge statale** di cui al comma 16.

**Disegno di Legge n. 5210 avente ad oggetto
 “Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma
 dell’articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201”, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.**

SCHEDA DI SINTESI

In base all’art. 16, secondo periodo, “Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012”. Si tratta di una legge di esclusiva competenza statale sulla quale (vedi infra) ha espresso il proprio parere la Conferenza Unificata.

Il DDL oltre a prevedere le modalità di elezione, interviene sulla disciplina vigente prevedendo alcune modifiche al testo dell’art. 23 del DL 201/2011.

Art. 23, commi 16 e 17, DL 201/2011

Art. 23, comma 16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012.

Art. 23, comma 17. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dalla legge statale di cui al comma 16.

Il 16 maggio il Disegno di legge è stato presentato alla Camera. Iniziativa del Governo

Oggetto	Disciplina vigente	Nuova disposizione
Numero consiglieri provinciali	Limite massimo di 10 (art. 23)	Viene previsto nuovo limite massimo di 16 consiglieri provinciali In relazione alla categoria di provincia a seconda della rispettiva popolazione: 1) province con popolazione superiore a 700.000 abitanti: 16 consiglieri; 2) popolazione da 300.000 fino a 700.000 abitanti, 12 consiglieri 3) popolazione fino a 3000.000 abitanti, 10 consiglieri
Elezione di 2° grado		Corpo elettorale composto dal sindaco e dai consiglieri comunali
Liste		Compilazione a livello provinciale, predisposte dalla Prefettura
Candidati		Possono candidarsi solo sindaci e consiglieri comunali. È prevista una percentuale di amministratori del comune capoluogo (presenti in ogni lista); meccanismo che salvaguarda anche la possibilità di elezione degli amministratori dei comuni non capoluogo.
Rappresentanza di genere		Non si prevede una quota di riserva ma si garantisce la presenza dei due generi
Liste		In numero variabile in ragione della popolazione provinciale: - da 5 a 10, province con popolazione inferiore a 300 elettori; - da 10 a 20, popolazione fino a 700mila; - da 20 a 30, popolazione sup.700mila
Presentazione liste		Le liste vanno presentate all’Ufficio centrale costituito da 3 magistrati presso il tribunale del capoluogo di provincia.
Proclamazione eletti		A cura dell’Ufficio Elettorale
Uffici elettorali		Il DDI ne disciplina la composizione sua per quanto concerne i presidenti che gli scrutatori. (i compensi sono gli stessi previsti per le elezioni provinciali)
Voto		Non è ammesso il voto disgiunto
		Possibile esprimere uno o due voti. Nel caso di due voti, uno dovrà riguardare un candidato del capoluogo oppure candidato di sesso diverso rispetto a quello indicato nel primo voto.

		IL DDI prevede, come allegati, i modelli delle schede elettorali
Sistema di assegnazione dei seggi		Proporzionale secondo il sistema oggi in uso per comuni e province (quindi senza premi di maggioranza né soglie di sbarramento)
		Qualora tra gli eletti nessuno appartenga al capoluogo di provincia, un seggio viene assegnato d'ufficio al candidato del capoluogo che ha avuto maggiori preferenze.
Elezione Presidente		Viene eletto presidente il candidato a tale carica che abbia riportato il maggiore numero di voti. In caso di parità, si procede a ballottaggio.
		Non vi sono incompatibilità tra la carica di presidente e consigliere provinciale e tra quella di sindaco e consigliere provinciale.
		Viene chiarito che la perdita della carica di sindaco o consigliere comunale non comportano il venire meno della carica di presidente o consigliere provinciale. (altrimenti si rischierebbe un continuo turn over nelle cariche provinciali).

NOTA

Sul disegno di legge, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 febbraio 2012, è stato acquisito **il parere dalla Conferenza unificata, reso il 4 aprile 2012**, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

POSIZIONE REGIONI

Le regioni premesse alcune considerazioni generali sulla riforma delle province e sui contenuti del codice delle autonomie all'esame del Senato della Repubblica, hanno posto l'attenzione, in particolare, sull'auspicato ricorso all'istituto della surroga per gli eletti che in corso di mandato perdono la condizione originaria di eleggibilità, nonché sulle modalità di elezione del presidente della provincia eletto dai « grandi elettori » e non più, come previsto dall'articolo 23, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dal consiglio provinciale nel suo ambito;

POSIZIONE UPI

L'Unione delle province d'Italia (UPI), nell'evidenziare che non si è in presenza di un provvedimento mosso da una riduzione dei costi o da una maggiore efficienza del sistema pubblico, **ha espresso parere negativo evidenziando**, in particolare, talune criticità che il provvedimento potrebbe provocare quali l'appesantimento del ruolo dei partiti politici il difetto di rappresentanza e la possibile instabilità degli organi di governo, nonché la mancanza di una posizione di terzietà necessaria per poter risolvere conflitti nei territori di area vasta.

POSIZIONE ANCI

L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ha **espresso parere favorevole** con alcune osservazioni, tra cui la proposta di limitare il diritto di elettorato passivo ai soli sindaci, di prevedere la surroga in caso di perdita delle condizioni di eleggibilità almeno per i consiglieri provinciali e di prevedere un premio di maggioranza.

Il testo del disegno di legge, valutate le proposte delle regioni e degli enti locali formulate in sede di parere della Conferenza unificata, **non è stato modificato rispetto a quello approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri.**

**Ricorsi presentati dalle Regioni
contro l'articolo 23 del DL 201/2011, commi da 14 a 20**

La Regione Veneto ha impugnato avanti la Corte costituzionale alcune disposizioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27.12.2011, ritenute lesive delle attribuzioni regionali costituzionalmente tutelate e garantite.

Senza dettagliare le norme specifiche oggetto del contenzioso, per le quali si rinvia al testo dell'atto, si segnala che le disposizioni sono estremamente eterogenee e spaziano dalla determinazione dell'ambito applicativo dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), di cui all'art.5 del decreto, al **riassetto istituzionale ed amministrativo dell'ente Provincia**, in assenza di una revisione della Carta costituzionale, di cui all'art.23 del decreto medesimo; incidendo nel processo di valorizzazione degli immobili pubblici con l'art. 27 che, tra l'altro, modifica la disciplina previgente; conferendo, con l'art.35 del decreto, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato legittimazione attiva nei confronti delle amministrazioni inadempienti ed infine, all'art.44bis, interferendo nella disciplina delle opere pubbliche incomplete.

Chiuso alla data del 09.08.2012